

**Delibera n. 44/2014, Verbale CdA n. 08/14**

Oggetto: approvazione della Convenzione con il CIFS – Consorzio Interuniversitario per la Fisica Spaziale per la realizzazione congiunta di programmi di ricerca presso le Strutture territoriali dell'INAF.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- VISTO** il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 138 di riordino dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, pubblicato nella G.U. del 19 giugno 2003, n. 140;
- VISTO** il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 di riordino degli Enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165;
- VISTO** lo Statuto dell'INAF, entrato in vigore il 1° maggio 2011, ed in particolare gli artt. 2, comma 1, lett. a), 17, 24 e 27;
- VISTO** il Disciplinare di Organizzazione e Funzionamento dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, approvato con propria deliberazione n. 44/2012 del 21 giugno 2012, entrato in vigore il 23 luglio 2012 e successivamente modificato con proprie deliberazioni n. 84/2013 del 19 dicembre 2013 e n. 07/2014 del 19 febbraio 2014;
- VISTO** il Regolamento sull'amministrazione, sulla contabilità e sull'attività contrattuale dell'INAF, pubblicato sul S.O. n. 185 alla G.U. Serie Generale n. 300 del 23 dicembre 2004;
- CONSIDERATO** che l'Istituto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 59/2005 del 23 giugno 2005, ha aderito al Consorzio Interuniversitario per la Fisica Spaziale (CIFS) di Torino, costituito nel 1989 con atto convenzionale sottoscritto dai Rettori delle Università di Firenze, L'Aquila, Roma "Tor Vergata" Torino e Trieste;
- DATO ATTO** che, nel corso degli anni, il CIFS ha fornito all'INAF un apporto fondamentale nella realizzazione di numerosi progetti scientifici nel campo della fisica spaziale;
- VISTA** la propria deliberazione n. 04/2014 del 17 gennaio u.s., con la quale è stata recepita ed approvata la proposta di modifiche allo Statuto del CIFS, trasmessa al Ministero vigilante per la prescritta autorizzazione ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 138/2003;
- TENUTO CONTO** che, ai sensi dell'art. 1 del nuovo Statuto, il CIFS "(...) *si propone di promuovere e coordinare la partecipazione dei Consorziati alle attività scientifiche sperimentali del settore spaziale nel campo dell'astrofisica, della fisica del sistema solare, e della fisica del plasma interplanetario, in accordo con i programmi spaziali nazionali ed internazionali in cui l'Italia è impegnata*";
- CONSIDERATO** altresì che, ai sensi dell'art. 3 del suo Statuto, il CIFS, al fine di realizzare il proprio fine "*procede alla costituzione ed alla gestione in proprio di Sezioni e di*

Laboratori di ricerca avanzata e, previ atti convenzionali, costituisce Unità di ricerca presso le Università e gli Enti pubblici e privati di ricerca (...)”;

MESSO IN RILIEVO che, al fine di ospitare alcune delle suddette Unità di Ricerca (UdR) presso le Strutture territoriali dell’INAF, l’Istituto ed il CIFS intendono addivenire alla stipula di una Convenzione di durata quadriennale;

VAGLIATO il testo della Convenzione;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Scientifico alla stipula della Convenzione;

SOTTOLINEATO che, ai sensi dell’art. 3 della Convenzione in questione, la costituzione di UdR e i programmi di ricerca saranno annualmente predisposti, approvati e finanziati dagli Organi Direttivi del CIFS, previo accordo con i Direttori delle Strutture INAF coinvolte, in ordine alla disponibilità di personale e di attrezzature;

CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell’art. 5 della Convenzione, il CIFS, per favorire lo svolgimento delle generali attività di ricerca, consentirà alle Strutture INAF coinvolte, compatibilmente con le proprie esigenze, l’uso delle proprie attrezzature e dei propri servizi tecnici, così come le Strutture di Ricerca dell’Istituto consentiranno all’Unità di Ricerca l’uso di attrezzature, di mezzi tecnici e di locali delle Strutture stesse;

APPURATO che l’utilizzo, da parte dell’Unità di Ricerca del CIFS, dei servizi e degli impianti generali nonché delle attrezzature delle Strutture di Ricerca INAF, verrà regolato da appositi accordi tra i Direttori di Struttura e il Direttore dell’Unità di Ricerca e che il Consorzio contribuirà, secondo norme da stabilire di anno in anno, alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature tecniche di propria competenza;

ACCERTATO che la convenzione non prevede alcun onere diretto a carico del bilancio dell’INAF;

DELIBERA

con voto unanime dei presenti, espresso nei modi di legge:


- di approvare, nel testo allegato alla presente deliberazione in modo da formarne parte integrante e sostanziale, la Convenzione tra l’INAF e il Consorzio Interuniversitario per la Fisica Spaziale per la realizzazione congiunta di programmi di ricerca presso le Strutture territoriali dell’INAF;
- di dare mandato al Presidente in ordine alla sottoscrizione della Convenzione in questione.

Roma, 5 settembre 2014

Il Segretario



Il Presidente



CONVENZIONE

TRA

**IL CIFS
CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO
PER LA FISICA SPAZIALE**

E

**L'INAF
ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA**

Premesso che INAF è Ente pubblico Nazionale di Ricerca che, in base al proprio Statuto, promuove, realizza e coordina, anche nell'ambito di programmi dell'Unione Europea e di Organismi Internazionali, attività di ricerca nei campi dell'astronomia e dell'astrofisica, sia in collaborazione con le Università che con altri soggetti pubblici e privati, nazionali, internazionali ed esteri; progetta e sviluppa tecnologie innovative e strumentazione d'avanguardia per lo studio e l'esplorazione del Cosmo; favorisce la diffusione della cultura scientifica grazie a progetti di divulgazione dell'Astronomia l'Istituto Nazionale di Astrofisica che si rivolgono alla Scuola e alla Società;

Premesso che, in base all'atto costitutivo e allo Statuto, il Consorzio Interuniversitario per la Fisica Spaziale:

- promuove lo sviluppo della collaborazione scientifica tra le Università e gli Enti Consorziati ed altri organismi pubblici e privati di ricerca, nazionali e internazionali che operano nel campo della fisica, dell'ingegneria e della tecnologia;
- promuove la ricerca industriale anche con l'istituzione di apposite unità operative;
- promuove, anche mediante la concessione di borse di studio e di ricerca, la preparazione di esperti sia di base sia negli sviluppi tecnologici e nelle applicazioni della fisica;
- esegue studi e ricerche su commissione di Amministrazioni statali, Enti pubblici e privati e fornisce ai medesimi pareri e mezzi di supporto relativi a problemi nel settore della fisica, dell'ingegneria e della fisica spaziale;
- può prendere parte allo studio, alla realizzazione ed alla gestione di iniziative scientifiche;
- può stipulare convenzioni e firmare contratti con Università, Agenzie italiane e internazionali, altri Enti pubblici e privati, nazionali e internazionali che operano in settori interessati alle attività del CIFS;
- può costituire, previ atti convenzionali, unità di ricerca presso Università ed Enti pubblici di ricerca.

Considerato che l'INAF svolge attività che rientrano negli obiettivi statutari del CIFS, di cui al capoverso precedente.

Riconosciuta, da parte dell'INAF e del CIFS, l'opportunità di dare maggiore impulso a tali attività utilizzando anche le risorse del CIFS e le sinergie tra tali risorse e i mezzi messi a disposizione dall'INAF;

Tenuto conto dell'opportunità, per il personale dell'INAF di poter accedere ai laboratori nazionali e internazionali presso cui il CIFS opera;

Visti gli artt. 27 e 92 del D.P.R. 382 del'11.07.1980 e l'art. 12 della Legge 705 del 09.12.1985;

TRA

l'Istituto Nazionale di Astrofisica (nel seguito INAF) nella persona del suo Presidente e legale rappresentante, Prof. Giovanni Fabrizio Bignami, nato a Desio (MB) il 10.04.1944, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 44/2014 del 5 settembre 2014

E

Il CIFS Consorzio Interuniversitario per la Fisica Spaziale (nel seguito detto C.I.F.S.), C.F....., in persona del suo Presidente pro-tempore, Prof. Attilio Ferrari nato a Torino il 10.05.1941 a ciò autorizzato dal Consiglio Direttivo del

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

L'INAF potrà ospitare Unità di Ricerca (nel seguito UdR) del CIFS presso proprie strutture di ricerca che saranno di volta in volta individuate.

ART. 2

L'esecuzione della presente convenzione è affidata, per quanto riguarda l'INAF, ai Direttori delle Strutture di Ricerca coinvolte, rappresentati, a tal fine, da un Coordinatore individuato tra i Direttori medesimi e, per quanto riguarda il CIFS, dal Direttore dell'UdR.

ART. 3

La costituzione di UdR e i programmi di ricerca sono annualmente predisposti, approvati e finanziati dagli Organi Direttivi del CIFS, previo accordo con i Direttori delle Strutture INAF coinvolte, in ordine alla disponibilità di personale e di attrezzature, secondo quanto previsto ai successivi artt. 5 e 6. La responsabilità della loro attuazione è affidata al Direttore dell'UdR del CIFS.

Il Coordinatore INAF di cui all'art 2, sentiti i Direttori delle Strutture di Ricerca coinvolte e la Direzione Scientifica dell'INAF e presi accordi con il Direttore dell'Unità di Ricerca del CIFS, fissa le procedure per l'utilizzazione delle attrezzature scientifiche e tecniche delle Strutture di Ricerca da parte degli afferenti all'UdR del CIFS ed eventualmente di afferenti ad altre UdR del CIFS che collaborino a specifici programmi.

ART. 4

I programmi comuni di ricerca potranno essere finanziati sia dal CIFS che dall'INAF, anche tramite contributi diretti stanziati a tal fine. L'Unità di Ricerca del CIFS e le Strutture di Ricerca INAF coinvolte potranno assegnare proprio personale e/o risorse finanziarie per la realizzazione di tali programmi. Il Coordinatore INAF di cui all'art. 2, sentiti i Direttori delle

Strutture INAF coinvolte, comunica al Direttore dell'Unità di Ricerca del CIFS l'entità e la destinazione delle risorse umane e finanziarie assegnate. Il Direttore dell'UdR del CIFS comunica al Coordinatore INAF l'entità dei finanziamenti stanziati dal CIFS per tali programmi.

ART. 5

Il CIFS, per favorire lo svolgimento delle generali attività di ricerca, consente alle Strutture INAF coinvolte, compatibilmente con le proprie esigenze, l'uso delle proprie attrezzature e dei propri servizi tecnici. Le Strutture di Ricerca INAF coinvolte, compatibilmente con le proprie esigenze, consentono all'Unità di Ricerca l'uso di attrezzature, di mezzi tecnici e di locali delle Strutture stesse. L'utilizzo da parte dell'Unità di Ricerca delle Strutture di Ricerca INAF coinvolte, dei servizi ed impianti generali nonché delle attrezzature di cui al presente articolo, verrà regolato da appositi accordi tra i Direttori di Struttura e il Direttore dell'Unità di Ricerca.

Il CIFS si impegna a contribuire, secondo norme da stabilire di anno in anno, alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature tecniche di propria competenza.

L'INAF cura a proprie spese la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e degli impianti generali di propria competenza.

ART. 6

L'INAF prende atto che il CIFS svolge i propri programmi utilizzando personale proprio o afferente, sulla base di quanto previsto dall'ordinamento delle strutture CIFS.

Le Strutture di Ricerca INAF sono esenti da qualsiasi responsabilità nei confronti di detto personale e per atti da esso compiuti nell'ambito delle Strutture stesse.

ART. 7

Al personale INAF associato ai programmi scientifici del CIFS, il CIFS, con il consenso dell'interessato e previo parere favorevole del Direttore della Struttura di Ricerca cui tale personale afferisce, assegnerà un incarico gratuito di collaborazione.

L'espletamento degli incarichi di collaborazione dovrà essere compatibile con il pieno adempimento da parte degli interessati dei propri doveri nei confronti dell'INAF, nel rispetto delle vigenti disposizioni.

Le Strutture di ricerca INAF possono utilizzare, per le proprie attività scientifiche, personale a vario titolo afferente all'UdR, previo nulla-osta del Direttore dell'UdR e con il consenso degli interessati.

ART. 8

Il CIFS e l'INAF si impegnano a menzionare reciprocamente l'altra parte in ogni opera o scritto scientifico relativo ai propri programmi di attività svolti presso o con il concorso di una delle parti nel quadro della presente Convenzione.

ART. 9

Ciascuna Parte assicura per il proprio personale il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza individuale e collettiva sui luoghi di lavoro. Il personale di una Parte che si rechi presso i Centri o i Laboratori dell'altra è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti sanitari e di sicurezza in vigore presso la Parte ospitante.

ART. 10

Per qualunque controversia che dovesse insorgere tra le Parti, non definibile in via bonaria o transattiva, in ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente convenzione, sarà competente il foro di Roma.

ART. 11

La presente Convenzione ha la durata di quattro anni con decorrenza dalla data della stipula e potrà essere rinnovata mediante consenso scritto delle Parti.
Ciascuna Parte può recedere in ogni momento dalla presente Convenzione comunicando tale decisione all'altra Parte con preavviso minimo di sei mesi.

Letto, approvato e sottoscritto.

Addì

INAF - ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA

IL PRESIDENTE

CIFS - CONSORZIO
INTERUNIVERSITARIO PER
LA FISICA SPAZIALE

IL PRESIDENTE